



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Approvato il D. lgs 14 Luglio 2020, n. 75 - Ampliati i reati presupposto in ambito 231 – entrata in vigore il 30 luglio 2020 – sempre maggiori obblighi circa l'adozione della 231 nelle aziende -

In data 15 Luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. lgs. n. 75/2020, in attuazione della Direttiva PIF (UE 2017/1371) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, il quale ha introdotto importanti modifiche al diritto penale nazionale, riformando in più punti la disciplina del codice penale nonché quella relativa alla responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, di cui al famoso D. lgs. 8 Giugno 2001, n. 231. Il denominatore comune di questi interventi di riforma risulta chiaramente essere quello di aumentare gli interessi finanziari dell'UE, attribuendo rilevanza penale a fattispecie di condotte criminose che influiscano non solo su soggetti passivi di natura nazionale, bensì, da ora, anche comunitaria. Così ad esempio, i delitti di evasione dell'imposta sul valore aggiunto (in particolare artt. 2, 3 e 4 del D. lgs. 74/2000) assumono, ora, rilevanza penale anche se posti in essere nella forma del tentativo (art. 56 c.p.), quando gli atti diretti a commettere tali delitti sono compiuti anche nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea e l'imposta che si intende evadere ha un valore non inferiore a diecimilioni di euro. Ancora, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del citato D.lgs. 231/2001, tra l'altro, anche all'ipotesi di reato prevista dall'art. 2 della L. 898/196 (Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), nonché alle ipotesi di peculato, peculato mediante profitto dell'errore e abuso di ufficio, *“quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”*.

Si riportano di seguito gli articoli 1 e 5 del D. lgs 75/2020, relativi alle riforme rispettivamente del c.p. e del D. lgs 231/01, qui in esame.

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;

b) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;

c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»;

d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), è inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»;

e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;

2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;

b) all'articolo 25:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione

si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;

c) all'articolo 25-quinquiesdecies:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;

2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

a) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:

«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). — 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano cento- mila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Pertanto ne consegue che, a seguito di questa ulteriore riforma del catalogo dei c.d. reati presupposto, oltre che dai reati già previsti agli artt. 24 e ss. Del D. Lgs 231/01, la responsabilità amministrativa degli enti, può ora discendere anche dalle fattispecie di: a) “*Frode nelle pubbliche forniture*” (art. 356 c.p.); b) “*Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*” (art. 2 l. 898/1986); c) “*Peculato*” (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; d) “*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*” (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'unione europea; e) “*Abuso d'ufficio*” (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; f) “*Dichiarazione infedele*” (art. 4 d.lgs. 74/2000) se l'evasione iva ha carattere transazionale per un importo non inferiore a 10 milioni di euro; g) “*Omessa dichiarazione*” (art. 5 d.lgs. 74/2000) se l'evasione iva ha carattere transazionale per un importo complessivo non inferiore 10 milioni di euro; h) “*Compensazione indebita*” (art. 10-quater d.lgs.

74/2000) se l'evasione dell'iva ha carattere transazionale per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro; i) “*Contrabbando*” (d.P.R. 43/1973).

In conclusione, si evidenzia che l'intervento legislativo di attuazione della Direttiva PIF comporterà sicuramente ulteriori oneri a carico degli enti che hanno adottato o che intendano adottare un modello organizzativo di gestione (MOG) di cui all'art. 6 D. lgs 231/01, in quanto, a seconda del settore di operatività, sarà sicuramente necessario integrare le proprie valutazioni di *risk assessment* e predisporre ulteriori misure di prevenzione che tengano conto anche degli interessi finanziari dell'Unione Europea e delle modalità di commissione dei nuovi reati presupposto. Peraltro, con l'aumento del numero dei reati-presupposto, i c.d. MOG assumono sempre più importanza e costituiscono una misura sempre più utile, per non dire indispensabile, ai fini della salvaguardia del patrimonio dell'ente che lo adotta, nonché dell'ente stesso.